

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2317 del 09/05/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA e L.R. 13/2015. DITTA L.E.M.I.R. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI UBICATO A SAVIGNANO SUL PANARO (MO), VIA DELL'ARTIGIANATO, 327.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2390 del 09/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno nove MAGGIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.

DITTA L.E.M.I.R. S.R.L.

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI UBICATO A SAVIGNANO SUL PANARO (MO), VIA DELL'ARTIGIANATO, 327.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/2006, Parte Quarta, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica per le materie urbanistica, tutela ambientale, salute e sicurezza del lavoro e igiene pubblica, rilasciata dalla Regione competente per territorio.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di propria competenza precedentemente delegate alle Province.

La Provincia di Modena con delibera del Consiglio n. 11 del 08/02/2016 ha approvato la convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, quali il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

La ditta L.e.m.i.r. S.r.l., avente sede legale e impianto a Savignano sul Panaro (MO), via dell'Artigianato, 327, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare (D15) dei rifiuti pericolosi e non pericolosi; quella di recupero prevede la messa in riserva, selezione, disassemblaggio, pressatura, cesoiatura, per l'ottenimento di rifiuti o materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (end of waste). Nell'impianto viene altresì effettuato il trattamento di veicoli fuori uso in conformità al D.lgs. 209/03.

I titoli abilitativi ambientali insistenti sull'impianto in oggetto sono i seguenti:

- Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 98 del 17/05/2012, avente validità sino al 26/02/2022. Tale autorizzazione è stata integrata e modificata con determinazioni n. 465 del 04/11/2014.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con determinazione della Provincia di Modena n.3 del 09/01/2013, avente validità sino al 26/02/2022. Tale atto modifica l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

-
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue prodotte dall'insediamento rilasciata dal comune di Savignano sul Panaro con atto prot. n. 7311 del 24/07/2012, avente validità quattro anni dalla data del rilascio.

La ditta L.e.m.i.r. S.r.l., in data 07/08/2015, ha presentato alla Provincia di Modena domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 relativa allo stabilimento in oggetto. Tale domanda è stata assunta agli atti dell'Amministrazione provinciale con prot. n. 76096/9.2 del 10/08/2015.

L'istanza è finalizzata ad ottenere:

- il rinnovo senza variazioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;
- l'integrazione dell'autorizzazione vigente ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, relativamente all'attività di gestione rifiuti.

Nel provvedimento unico verranno ricompresi anche i titoli ambientali nel seguito elencati:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/06, Parte Quinta.
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4-6, della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico.

La Ditta ha fornito elementi di integrazione all'istanza in data 12/11/2015, in data 02/03/2016, in data 27/06/2016 e in data 29/07/2016.

In data 01/08/2016, la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena ha rilasciato alla ditta L.e.m.i.r. S.r.l., con determinazione n. DET/AMB/2016/2637, l'integrazione all'autorizzazione vigente n. 98 del 17/05/2012 e ss.mm. per l'attività di gestione rifiuti.

In data 21/02/2017 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato, Hera S.p.A., prot. n. 19546, relativo al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue prodotte dall'insediamento.

In data 02/03/2017 è pervenuto il parere del competente Servizio Territoriale Distretto Area Sud Maranello – Pavullo dell'ARPAE Sezione di Modena, prot. n. PGMO/2017/3984, relativo all'impatto acustico.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 mediante integrazione della determinazione n. 98 del 17/05/2012 e ss.mm. con i titoli ambientali in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rumore.

In data 08/05/2017 è stata acquisita dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia la comunicazione nella quale si attesta che non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il “trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) **il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06**, alla ditta **L.e.m.i.r. S.r.l.** con sede legale e impianto in comune di Savignano sul Panaro (MO), via dell'Artigianato, 327, mediante integrazione della determinazione della Provincia di Modena n. 98 del 17/05/2012 e ss.mm.ii., con i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, Parte Quinta
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4-6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

- 2) Di stabilire che dalla data del presente atto l'autorizzazione allo scarico prot. n. 7311 del 24/07/2012 rilasciata dal comune di Savignano sul Panaro, nonché la determinazione della Provincia di Modena n. 3 del 09/01/2013 relativa alle emissioni in atmosfera sono da intendersi, a tutti gli effetti decadute.
- 3) **Di disporre che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:**
- Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della parte Quinta del D.lgs. 152/06
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- 4) **Di disporre che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 26/02/2022** (data di scadenza della determinazione n. 98 del 17/05/2012 e ss.mm.ii.), fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'Autorità competente.
- 5) Di stabilire che sono fatte salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella determinazione n. 98 del 17/05/2012 e ss.mm.ii., per quanto non in contrasto con il presente atto.
- 6) Di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'ARPAE Sezione di Modena:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE Sezione di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs.	

152/06, Parte Quinta	
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	

- b) l'ARPAE Sezione di Modena, ove rilevi la inosservanza delle suddette prescrizioni, procederà secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale .
 - c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- Di trasmettere copia del presente atto alla ditta L.e.m.i.r. S.r.l., al Servizio Territoriale dell'ARPAE di Modena, distretto Area Sud – Maranello – Pavullo, al comune di Savignano sul Panaro, all'AUSL di Modena, distretto di Vignola e alla ditta Hera S.p.A. - Direzione Acqua

IL DIRETTORE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

Allegato – ACQUA

Ditta L.E.M.I.R. S.R.L. (IMP. VIA DELL'ARTIGIANATO, 327) – SAVIGNANO SUL PANARO (MO)

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none">• Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura

A – PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta L.e.m.i.r. S.r.l., nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare (D15) di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi; quella di recupero riguarda la messa in riserva, selezione, disassemblaggio, pressatura, cesoiatura, per l'ottenimento di rifiuti o materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (end of waste). Nell'impianto viene altresì effettuato il trattamento di veicoli fuori uso in conformità al D.lgs. 209/03.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- a.le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fossa biologica, sono convogliate nella pubblica fognatura;
- b.le acque meteoriche ricadenti sulle coperture (tetti) delle strutture presenti confluiscono mediante condotta dedicata nella pubblica fognatura;
- c.le acque meteoriche ricadenti sui piazzali adibiti ad alcune lavorazioni e allo stoccaggio dei rifiuti/end of waste vengono raccolte e convogliate preliminarmente allo scarico in pubblica fognatura, ad un impianto con portata oraria di 2 mc/h, che consente di trattare una portata di 48 mc in 24 ore, corrispondente ai primi 10 mm di pioggia. L'impianto è costituito da una vasca di sedimentazione/dissabbiatura e comparto di trattamento chimico-fisico;
- d.le acque eccedenti i 10 mm vengono accumulate in un vasca di volume pari a circa 15 mc dotata di dispositivo di troppo pieno e successivamente inviate a mezzo di pompa all'impianto di trattamento sopra descritto.

Le acque reflue di cui al punto a. sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Le acque di cui alla lettera b. sono classificabili come "acque pluviali" e non necessitano di autorizzazione allo scarico.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue di cui ai punti c. e d. sono classificate come acque di prima pioggia.

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo e quelle eventualmente prodotte sono smaltite ai sensi della normativa sui rifiuti.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'autorizzazione allo scarico prot. n. 7311 del 24/07/2012, rilasciata dal comune di Savignano sul Panaro (MO), alla ditta L.e.m.i.r. S.r.l. per l'insediamento di Savignano sul Panaro (MO), via dell'Artigianato, 327;

vista ed esaminata la documentazione allegata all'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, dalla quale si rileva che nessuna variazione è intervenuta alla qualità e quantità dello scarico autorizzato;

visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato, Hera S.p.A , protocollo n. 19546 del 21/02/2017;

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale "Scarichi Idrici".

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) è **autorizzato** il gestore della ditta **L.e.m.i.r. S.r.l.**, per l'insediamento di Savignano sul Panaro (MO), via dell'Artigianato, 327, **a scaricare** le acque di prima pioggia derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi **nella pubblica fognatura di via dell'Artigianato**;
- 2) lo scarico delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 3) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;

- 4) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 5) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla pulizia dei pozzetti e dell'impianto di trattamento tramite mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 6) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- 7) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, al Comune di Savignano sul Panaro ed alla Società Hera S.p.A. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 8) entro 30 giorni dalla data del presente atto, la ditta L.e.m.i.r. S.r.l. è tenuta a trasmettere ad ARPAE (SAC ed ST), ditta Hera S.p.A. e comune di Savignano sul Panaro, un planimetria aggiornata del sistema fognario dello stabilimento nella quale siano raffigurate con tratti diversi la rete di raccolta delle acque reflue domestiche, la rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture e la rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali a servizio dell'impianto, nonché i dispositivi di trattamento ed i punti di scarico in pubblica fognatura.

Allegato ARIA

Ditta L.E.M.I.R. S.R.L. (Stab.to V. DELL'ARTIGIANATO, 327) – SAVIGNANO SUL PANARO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A- PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di propria competenza precedentemente delegate alle Province.

B – PARTE DESCRITTIVA E ISTRUTTORIA

La ditta **L.E.M.I.R. SRL** svolgente attività DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, negli impianti ubicati in comune di Savignano sul Panaro, via dell'Artigianato, 327

Dalla documentazione agli atti risulta:

la descrizione del ciclo produttivo,

le tipologie e i quantitativi di rifiuto da trattare

le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

1 - TAGLIO METALLI CON FIAMMA OSSIDRICA

Svolte le opportune verifiche di conformità alla vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

-
- pericolosità delle polveri
 - flusso di massa delle emissioni
 - durata delle emissioni
 - condizioni meteorologiche
 - condizioni dell'ambiente circostante;

Verificato che da quanto documentato, ad eccezione delle operazioni di taglio con canello, le emissioni diffuse di impianto e attività, non risultano tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili;

Valutato che per gli impianti e attività risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Si valuta, inoltre, che gli impianti con emissioni convogliate, risultano presidiati da sistemi di abbattimento conformi alla miglior tecnologia disponibile;

Non sussistono, pertanto, condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

C - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

EMISSIONI DIFFUSE

1. Nella conduzione di tutte le fasi delle attività, devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri e aerosol;
2. Nella movimentazione dei rifiuti si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
3. Contenitori e cassoni contenenti rifiuti devono essere dotati di copertura;
4. Specialmente durante la stagione secca, nelle fasi di spostamento e riduzione volumetrica dei rifiuti metallici, devono essere adottate tutte le misure possibili al fine di evitare lo sviluppo di polveri, come ad esempio riduzione della velocità dei mezzi e di carico della cesoia, nebulizzazione di acqua sulla cesoia, ... ;
5. Le aree esterne, tutte pavimentate con asfalto o cemento, devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia (spazzatura);
6. Ogni modifica dello stabilimento che comporti incremento o variazione qualitativa delle emissioni, deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente, che verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

EMISSIONI CONVOGLIATE

7. Le emissioni delle attività di Taglio con cannello devono essere gestite nel rispetto delle seguenti condizioni e limiti di emissioni:

PUNTO DI EMISSIONE N.1 – TAGLIO METALLI CON FIAMMA OSSIDRICA		
Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g
<u>Concentrazione massima di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> Filtro a maniche o tasche con sistema di pulizia a scuotimento meccanico		

8. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori).

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di depurazione, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi.

Filtro a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

9. Periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

10. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

11. Prescrizioni Tecniche relative alle emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme

tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

12. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-

9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m: sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco

Quota superiore a 15 m: sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

13. Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

metodi UNI EN / UNI / UNICHIM

metodi normati e/o ufficiali

altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE Sezione di Modena. Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 15058 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

14. Autocontrolli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per il punto di emissione n. 1 (portata e polveri).

La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. Il "Registro degli autocontrolli" deve essere mantenuto a disposizione degli organismi di controllo per almeno 5 (cinque) anni dalla data dell'ultima annotazione di risultati di analisi.

Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle all'Arpae Sezione di Modena entro le successive 24 ore.

(I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato di cui all'art. 279 c. 2, per il superamento dei valori limite di emissione).

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Allegato – IMPATTO ACUSTICO

**DITTA L.E.M.I.R. S.R.L. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (MO),
VIA DELL'ARTIGIANATO, 327**

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta L.e.m.i.r. S.r.l., nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare (D15) di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi; quella di recupero riguarda la messa in riserva, selezione, disassemblaggio, pressatura, cesoiatura, per l'ottenimento di rifiuti o materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (end of waste). Nell'impianto viene altresì effettuato il trattamento di veicoli fuori uso in conformità al D.lgs. 209/03.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:
 - sorgenti fisse: caricatore a ragno, carrello elevatore, scarico automezzo tramite ribaltamento del cassone, pressa-cesoia.
 - Sorgenti mobili: mezzi in ingresso ed uscita dall'impianto;

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);
- la ditta è inserita all'interno di una classe V "Aree prevalentemente industriali", con valori limite di immissione pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono costituiti da: R1 - Edificio adibito a ristorazione collocato a Nord a circa 40 metri dal confine aziendale; R2 - uffici di stabilimenti artigianali collocati ad Est a circa 26 metri dal confine aziendale; R3 - uffici collocati a Sud a circa 6 metri dal confine aziendale. Detti ricettori ricadono anch'essi in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziale in periodo diurno per i ricettori considerati.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico, datata 14/07/2009, presentata dalla ditta L.e.m.i.r. S.r.l. ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 447/95;

Considerato che nella domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, la ditta ha confermato la configurazione impiantistica descritta nella suddetta valutazione;

Visto il parere di compatibilità acustica dell'insediamento espresso dal Servizio Territoriale Distretto Area Sud – Maranello – Pavullo dell'ARPAE Sezione di Modena, prot. n. PGMO/2017/3984 del 02/03/2017, con prescrizioni;

Preso atto che il comune di Savignano sul Panaro in data 23/06/2015, con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 ha approvato la zonizzazione acustica del territorio comunale, nella quale viene confermata la classe V sia per l'impianto sia per i ricettori sensibili considerata al momento della valutazione;

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di impatto acustico.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) **il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il sito produttivo posto in comune di Savignano sul Panaro (MO), via dell'Artigianato, 327, foglio 28, mappale 158, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta L.e.m.i.r. S.r.l., secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.
- 2) In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.
- 3) Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione di impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.

-
- 4) Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRETTORE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.